

COMUNE DI PONTERANICA  
(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLE PROGRESSIONI VERTICALI  
TRA LE AREE

*(in attuazione dell'art. 52, comma 1-bis, d.lgs.  
n. 165/2001 come modificato dal d.l. n. 80/2021  
convertito con l. n. 113/2021)*

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 05.09.2023

## **Art. 1 – Disposizioni generali**

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure comparative per le progressioni tra aree diverse del personale dipendente del Comune di Ponteranica, d'ora in avanti denominate "progressioni verticali", in attuazione dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001. Le aree sono quelle indicate dal sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022.

Le progressioni tra aree consentono il passaggio dall'area di appartenenza a quella immediatamente superiore dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, in un'ottica di sviluppo professionale, fatta salva una riserva di almeno il cinquanta per cento delle posizioni disponibili nella stessa area destinata all'accesso dall'esterno.

Il sistema di progressione verticale si basa su una verifica delle competenze e delle capacità ritenute necessarie per svolgere le attività di una diversa qualifica professionale, corrispondente all'inquadramento nell'area immediatamente superiore.

Il regolamento non si applica alle progressioni verticali attuate con la procedura transitoria prevista dall'art. 13, comma 2, del CCNL 16.11.2023.

## **Art. 2 – Requisiti per la partecipazione**

Possono partecipare alle procedure per la progressione verticale esclusivamente i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente al momento della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed inquadrati nell'area immediatamente inferiore a quella correlata al profilo oggetto di selezione da almeno tre anni. A tal fine verranno valutati anche i periodi di servizio prestati nell'ente a tempo determinato e presso altri enti locali, sia a tempo indeterminato che determinato, nell'area immediatamente inferiore. Verranno valutati anche periodi di servizio non continuativi.

I partecipanti non devono avere riportato provvedimenti disciplinari nei due anni anteriori al termine di scadenza per la presentazione della domanda.

I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale sono i seguenti:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico, per i dipendenti inquadrati nell'area degli Operatori che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere all'area degli Operatori esperti;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado per i dipendenti inquadrati nell'area degli Operatori esperti che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere all'area degli Istruttori;
- diploma di laurea triennale o magistrale per i dipendenti inquadrati nell'area degli Istruttori che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere all'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione.

I titoli di studio verranno individuati nello specifico dal singolo avviso di selezione per ciascun profilo oggetto di procedura comparativa.

Possono partecipare alle procedure per la progressione verticale solo i dipendenti che abbiano conseguito una valutazione positiva negli ultimi tre anni precedenti a quello nel quale si svolge la procedura o nelle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora vi siano compresi periodi nei quali non sia stata possibile effettuare la valutazione a causa di assenza del servizio.

### **Art. 3 – Avviso di selezione**

Gli avvisi di selezione, approvati con determinazione del Responsabile del servizio personale sono pubblicati per la durata di almeno dieci giorni all'albo e sul sito istituzionale dell'Ente e ne viene data comunicazione a tutti i dipendenti, nonché alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. vigente.

È fatta salva la possibilità dell'Ente di disporre, con atto motivato, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione dopo la scadenza dell'avviso originario.

Il provvedimento di riapertura dei termini deve essere pubblicato con le medesime modalità dell'avviso. Restano ferme le domande già presentate, con possibilità di integrazione dei documenti richiesti.

L'Amministrazione può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda. Dell'avvenuta revoca dovrà darsi comunicazione ai concorrenti.

### **Art. 4 – Procedura comparativa**

Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati alla progressione all'area superiore, l'avviso di indizione della procedura comparativa deve prevedere l'attribuzione di punteggi per ciascuno dei seguenti elementi di valutazione, fino al raggiungimento di un totale massimo possibile di punti 90.

1) **la performance positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio**, intendendosi per tale quella misurata dalla scheda di valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione in essere, con attribuzione di un punteggio massimo di punti 30, operando una media aritmetica dei punteggi attribuiti (arrotondamento all'unità superiore se maggiore o pari a 0,5, od all'unità inferiore se minore di 0,5) nell'arco del triennio, secondo la seguente tabella:

| Valutazione | Punteggio |
|-------------|-----------|
| 100         | 30        |
| 96-99       | 24        |
| 91-95       | 18        |
| 86-90       | 12        |
| 80-85       | 6         |
| 70-79       | 0         |

2) **il possesso di titoli, competenze professionali e titoli di studio ulteriori** a quelli previsti per l'accesso all'area, attinenti al profilo oggetto di selezione.

Per ciascuna delle voci di cui al presente numero è attribuito un punteggio come da elenco sottostante, per un totale massimo complessivo di 30 punti:

- per posti nell'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione – massimo punti 15:
  - punti 5 per ogni seconda laurea o Master di 2° livello (DM 270/2004), fino a un massimo di 10 punti;
  - punti 3 per ogni Master universitario di 1° livello (DM 270/2004), fino ad un massimo di 6 punti;

- punti 5 per ogni abilitazione e/o qualificazione all'esercizio professionale attinente al profilo oggetto di selezione, fino ad un massimo di 10 punti;
- per posti nell'area di Istruttori – massimo punti 15:
  - punti 3 per laurea triennale (L) o diploma universitario equiparato fino ad un massimo di 6;
  - punti 5 per laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario (detto punteggio assorbe il punteggio spettante per la propedeutica laurea triennale) fino ad un massimo di 10;
  - punti 5 per ogni abilitazione e/o qualificazione all'esercizio professionale attinente al profilo oggetto di selezione, fino ad un massimo di 10 punti;
- per entrambe le aree:
  - servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, anche a tempo determinato, eccedente il periodo minimo richiesto per l'ammissione: punti 2 per ogni anno di servizio prestato nella stessa area immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione punti 3 per nella stessa area oggetto di selezione, fino ad un massimo di punti 15. Si considera anno di servizio il periodo di 12 mesi anche non continuativi. Sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni.
  - superamento di concorsi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche presso altri enti di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, per la stessa area oggetto della selezione ovvero per altra area superiore: 3 punti per ciascuna idoneità, fino ad un massimo di 9 punti;

3) il numero e la tipologia di incarichi rivestiti, attinenti al profilo oggetto di selezione, formalmente attribuiti negli ultimi 5 anni, non valutati nelle tipologie precedenti. Tale elemento di valutazione consente l'attribuzione di un punteggio come da tabella sottostante, per un totale massimo complessivo di 30 punti:

- Componente gruppi di lavoro/progetto (punti 2 per ogni gruppo di lavoro/progetto) fino ad un massimo di 6 punti
- Membro di commissione di concorso/gara (punti 1 per ogni concorso/gara), fino ad un massimo di 4 punti
- Responsabile procedimento, fino ad un massimo di 5 punti attribuiti dalla commissione in relazione alla complessità dell'incarico
- Incarichi di specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 84 C.C.N.L. 2019-2021 (ex art. 70 quinquies C.C.N.L. 2016-2018) e art. art. 97 C.C.N.L. 2019-2021 (ex articolo 56 sexies del CCNL 216-2018) (per gli incarichi la cui indennità è stata determinata tramite pesatura il punteggio sarà attribuito prendendo come riferimento massimo il punteggio ottenuto dalla pesatura delle specifiche responsabilità e riproporzionando le pesature intermedie, per gli altri incarichi il cui importo è stato determinato senza procedura di pesatura il punteggio attribuito è pari a 3) fino ad un massimo di 10 punti.

## **Art 5 – Commissione esaminatrice**

La valutazione delle candidature e la valorizzazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato, nonché la conseguente formazione della graduatoria di merito, è effettuata da un'apposita

Commissione esaminatrice nominata dal Segretario comunale nel rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

La Commissione è composta dal responsabile del Settore nel quale si trova il posto da ricoprire, che la presiede, e da 2 dipendenti dell'Amministrazione, professionalmente inquadrati nella stessa area o in area superiore a quella del posto messo a selezione, selezionati dal presidente in base al curriculum vitae.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente comunale di area non inferiore a quella di istruttore nominato dal presidente della Commissione.

#### **Art. 6 – Formazione della graduatoria finale e conclusione della procedura**

La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli in base alla documentazione inserita nei fascicoli personali dei dipendenti e alle ulteriori certificazioni eventualmente allegate dai candidati alla domanda di partecipazione alla selezione comparativa indetta.

Esaurita la fase di valutazione dei soggetti ammessi alla procedura, la Commissione procede a verificare la veridicità e la correttezza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione e provvede a formare la graduatoria finale secondo l'ordine di votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

A parità di punteggio è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato più giovane di età anagrafica.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dei posti complessivamente disponibili.

I soggetti destinatari della procedura di progressione verticale sono, previo consenso, esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, in conformità a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, secondo periodo, del C.C.N.L. 21/05/2018 Funzioni Locali.

#### **Art. 7 – Trattamento economico**

Il passaggio all'area immediatamente superiore comporta l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova area e avrà decorrenza dalla data di adozione della determina di approvazione della graduatoria.

Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva la differenza retributiva, assorbibile nelle successive progressioni economiche, a titolo di assegno personale.

#### **Art. 8 – Applicazione**

Il presente regolamento è applicato alle procedure di progressione verticale avviate dall'anno 2023.

#### **Art. 9 – Norme finali**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli artt. dal 94 al 97 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n.124 del 01.10.2023 e s.m.i.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento della pubblicazione del bando delle progressioni verticali.